



STUDIO NOTAIO RAFFAELLA DE VECCHIS  
Via Molino Basso, 2/B - 60027 OSIMO (AN)  
Tel. 071718640 - Fax 071717238 - rdevecchis@notariato.it

REPERTORIO N. 1575

RACCOLTA N. 1134

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI DELL'ASSOCIAZIONE "BEATO PACIFICO - APS - ETS"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue ed il giorno ventidue del mese di novembre.

Alle ore nove e minuti trenta.

In Osimo, nel mio studio in Via Molino Basso n. 2/B.

Avanti a me Dott. Avv. RAFFAELLA DE VECCHIS, Notaio in Osimo ed iscritta nel Collegio del Distretto Notarile di Ancona, sono comparsi i signori:

- CAMPANA Padre FERDINANDO, nato a Cingoli il 9 agosto 1957, residente a Jesi, Via San Francesco n. 52;
- GIAMPIERI Padre SIMONE, nato ad Ancona il 18 marzo 1975, residente a Jesi, Via San Francesco n. 52;
- DEL BENE Padre LORENZO, nato a Pesaro il 2 luglio 1983, residente a Fabriano, Frazione Valleremita n. 74;
- SALVATORI Suor GIOVANNA, nata a Treia il 15 luglio 1976, residente a Cingoli, Località San Paterniano n. 4;
- FRATICELLI Padre RUDY, nato a Treia il 1° settembre 1985, residente a Sassoferrato, Via Santa Maria della Pace n. 1.

Tutti cittadini italiani della cui identità personale io Notaio sono certa.

Quindi Padre Ferdinando Campana, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione di promozione sociale denominata "BEATO PACIFICO, RE DEI VERSI - Associazione di promozione sociale - ETS", con sede legale in Sassoferrato (AN), Via Santa Maria della Pace n. 1, codice fiscale e Partita IVA 02891530426, mi richiede di ricevere il verbale dell'assemblea straordinaria degli associati del detto Ente.

Aderendo io Notaio alla richiesta fattami dò atto di quanto segue:

Il Presidente, in persona del detto Padre Ferdinando Campana, constatato:

- che, qui convocati con appositi avvisi ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto, sono presenti n. 5 (cinque) su n. 7 (sette) associati - essendo assenti Padre Armando Pierucci e Padre Lorenzo Turchi e raggiunto il quorum di 2/3 (due terzi) degli associati;
- che del Consiglio Direttivo, oltre a sé medesimo Presidente, sono presenti i qui costituiti Padre Simone Giampieri Vice Presidente, Padre Lorenzo Del Bene Segretario, Suor Salvatore Giovanna Economo, Padre Rudy Fraticelli Consigliere;
- che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'ordine del giorno;
- che non sono stati nominati gli organi di controllo e di revisione;

dichiara validamente costituita in prima convocazione la presente adunanza straordinaria qui riunita per discutere e deliberare sul seguente

Registrato  
in Ancona  
il 22/11/2022  
al n° 9873  
serie 1T  
€ 0,00

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dell'articolo 9 dello Statuto.

Il Presidente, iniziando la trattazione dell'unico punto posto all'ordine del giorno, espone agli associati che in data 11 agosto 2022 è stata presentata all'Ufficio Regionale RUNTS della Regione Marche la richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, Sezione B), ID pratica 575484, Repertorio 44044, della presente associazione. Peraltro, prosegue il Presidente, detto Ufficio ha richiesto con nota prot. n. 1220072 del 30 settembre 2022 la modifica dell'articolo 9 dello Statuto al fine di assicurare il diritto di voto anche agli eventuali soci minori d'età, in linea con la previsione dell'art. 24 del D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente propone conseguentemente di modificare il comma 15 di detto articolo 9 secondo il testo di seguito trascritto.

- ART. 9 - comma 15 -

*"Il diritto di voto spetta anche ai soci minorenni, da esercitarsi attraverso i propri rappresentanti legali al pari che per tutti gli altri diritti sociali."*

L'assemblea degli associati, preso atto di quanto sopra e dopo esauriente discussione, ad unanimità di voti dei presenti

D E L I B E R A

1) - di modificare il comma 15 dell'articolo 9 dello Statuto secondo il testo proposto dal Presidente in adeguamento a quanto richiesto dall'Ufficio Regionale RUNTS;

2) - di approvare il testo dello **Statuto** dell'associazione aggiornato con la modifica sopra deliberata, testo che, omesane la lettura per espressa dispensa avutane dai comparenti, al presente atto si allega alla **lettera "A"** per formarne parte integrante e sostanziale anche se contenuto in un documento separato;

3) - di dare mandato al Presidente del Consiglio Direttivo di apportare al presente verbale e all'allegato Statuto tutte le eventuali modifiche, soppressioni od aggiunte che si rendessero necessarie per l'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Quindi il Presidente, dato atto dei risultati delle votazioni come sopra indicati e non essendovi altro da deliberare, dichiara tolta l'adunanza alle ore dieci e minuti dieci.

Si richiedono le agevolazioni fiscali previste dall'art. 82, commi 3 e 5, del D.Lgs. 117/2017 (esenzione dalle imposte di registro e di bollo).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che lo approvano.

Consta di un foglio scritto da me Notaio parte a macchina e parte di mia mano su pagine tre compresa la presente.

Si sottoscrive alle ore dieci e minuti dieci.

Firmato: fr. Ferdinando Campana - Fr. Simone Giampieri - fr. Lorenzo Del Bene - Sr Giovanna Salvatori - fr Rudy Fraticel-

|  |                                  |  |
|--|----------------------------------|--|
|  | li - Raffaella De Vecchis Notaio |  |
|  |                                  |  |

STATUTO  
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  
BEATO PACIFICO RE DEI VERSI

\*\*\*

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

È costituita ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, l'Associazione di promozione sociale denominata “BEATO PACIFICO, RE DEI VERSI - Associazione di promozione sociale - ETS” o, in breve, “BEATO PACIFICO - APS - ETS”.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Sassoferrato (AN), Via Santa Maria della Pace, n. 1. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Sassoferrato non comporta modifica statutaria.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di aprire sedi territoriali e altre sedi secondarie e/o amministrative senza che ciò sia considerato modifica statutaria.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Scopo

L'associazione è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall'art. 35 del Codice del Terzo settore.

L'associazione è un'organizzazione di ispirazione cristiano-cattolica, che nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

Nello specifico essa si ispira all'ideale di vita e alla spiritualità di San Francesco di Assisi e dell'Ordine dei Frati Minori, come pure a quanto viene promosso dalla Provincia Picena San Giacomo della Marca dei Frati Minori, che ha territorio di attività nella Regione delle Marche, con i quali si intende recuperare l'identità storica francescana della Regione Marche, mediante la creazione di itinerari artistici, storico-culturali e religiosi, la messa a norma di ambienti e spazi di accoglienza, la promozione di attività culturali, sociali, caritative, artistiche e spirituali.

Art. 3 - Attività

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può organizzare attività quali:

1. Promuovere scuole e corsi di musica e canto, attività didattiche, esperienze formative per bambini e giovani, come pure adulti e professionisti del canto e della musica, per valorizzare il patrimonio musicale, liturgico, strumentale, artistico e culturale della musica e del canto, nel contesto della tradizione musicale francescana, popolare, medievale, italiana ed europea, della chiesa cattolica e delle altre tradizioni cristiane e religiose.

2. Organizzare e gestire luoghi idonei di accoglienza per la formazione, la didattica e l'educazione musicale, liturgica e canora, con l'accoglienza di giovani e bambini, adulti e soggetti in situazioni di disagio sociale ed emarginazione, senza distinzioni di età, sesso, cultura, razza, religione,

nazionalità, condizioni sociali, ideologia politica e di minorazione mentale o fisica e qualsiasi altra differenza o caratteristica personale.

3. Incrementare la solidarietà nell'ambito dell'assistenza sociale, dell'educazione e della cultura musicale.

4. Allestire e gestire case e centri di accoglienza per svolgere attività e corsi didattico-musicali, sia per le attività didattiche e formative diurne, sia per corsi residenziali e prolungati.

5. Organizzare, costituire e gestire centri di accoglienza e di ascolto per persone coinvolte e interessate alla promozione delle attività specifiche dell'Associazione e per altri soggetti bisognosi di aiuto, sostegno e accompagnamento psicologico, culturale, teologico e spirituale, attraverso il canto e la musica.

6. Promuovere attività editoriali, con relative Case editrici, periodici e pubblicazioni di vario genere, finalizzate alla conoscenza delle attività dei Frati Minori e dei Francescani delle Marche, della promozione sociale e delle attività dell'Associazione.

7. Organizzare eventi, seminari e conferenze, finalizzati alla conoscenza del patrimonio liturgico musicale della tradizione francescana locale, italiana ed europea, anche in collaborazione con altri centri di studio, università e conservatori italiani ed europei, che promuovono e coltivano le stesse attività e finalità.

8. Istituire laboratori artigianali gestiti attraverso l'attività dei soci e degli ospiti dei centri di accoglienza, senza l'impiego di artigiani esterni.

9. Attivare corsi di formazione per operatori interni, volontari e collaboratori esterni finalizzati all'aggiornamento della promozione sociale, attraverso la musica, il canto e la valorizzazione di tradizioni polari sacre, religiose e liturgiche.

L'associazione svolge in via principale e in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

*“a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*

*d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*

*f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*

*g) formazione universitaria e post-universitaria;*

*h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;*

*i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*

*j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;*

*k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale,*

culturale o religioso;

*l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*

*q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi e lavorativi;*

*r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;*

*t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;*

*u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;*

*v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata.”*

Tali attività strumentali non possono configurarsi come attività commerciali fintanto che vengono esercitate nei limiti previsti dall'art. 85 del Codice del Terzo Settore.

È fatto divieto alla Associazione di svolgere attività diverse da quelle qui elencate.

L'associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con appositi Decreti ministeriali, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale dell'associazione. Sarà cura del Consiglio Direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, reti aventi scopi analoghi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le associazioni di promozione sociale e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

#### Art. 4 – Associati

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democrazia, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati maggiorenni possono esservi nominati; il numero minimo di soci è di sette persone fisiche.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche che, aderendo

alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto e/o eventuali regolamenti.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda dovranno essere indicate le proprie complete generalità e i motivi della richiesta dell'ammissione a socio dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello al Collegio dei Probiviri, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; il Collegio dovrà riunirsi entro i successivi 30 (trenta) giorni per decidere in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito nella riunione il diritto al contraddittorio.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'associazione nonché nel corso del rapporto associativo, sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi, fatta espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata e aggiornata dal Consiglio Direttivo, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Sono previste tre categorie di soci: ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea), sostenitori (coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie) e benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione).

#### Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno il diritto di:

a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e parteciparvi;

c) essere informati circa le domande di ammissione a socio pervenute;

d) esaminare documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 9 del presente Statuto.

I soci hanno il dovere di:

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

#### Art. 6 - Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di socio si perde per:

a) morte;

b) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato.

Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

a) morosità nel pagamento della quota associativa entro un anno dall'inizio dell'esercizio sociale;

b) quando non si trovi più in concreto grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o perdita anche di uno dei presupposti o requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione, per comportamento e/o azioni contrarie allo Statuto o comunque lesive alle finalità dell'associazione o per interessi contrastanti, generale disinteresse nei riguardi della vita dell'associazione.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello al Collegio dei Probiviri entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà il Collegio entro trenta giorni. All'appellante deve essere garantito nella riunione il diritto al contraddittorio. Fino alla data della riunione del Collegio dei Probiviri, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

Il socio receduto o escluso e gli eredi del socio defunto non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### Art. 7 - Dei volontari e delle persone retribuite

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità

dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, salvo quanto previsto dall'art. 17 co. 5 del Codice del Terzo settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

#### Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il vice presidente;
- e) il segretario;
- f) l'economo;
- g) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- h) l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- i) il Collegio dei Probiviri.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

#### Art. 9 - L'Assemblea degli associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere

scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera raccomandata o email almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'avviso deve inoltre essere affisso nei locali della Sede almeno 20 (venti) giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

È compito dell'Assemblea ordinaria:

a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

c) approvare il bilancio annuale preventivo, predisposto dal Consiglio Direttivo;

d) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;

f) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;

g) eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Probiviri;

h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

l) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi

dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

m) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

È compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Il diritto di voto spetta anche ai soci minorenni, da esercitarsi attraverso i propri rappresentanti legali al pari che per tutti gli altri diritti sociali.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

#### Art. 10 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da cinque membri, dei quali almeno tre siano Frati Minori della Provincia Picena S. Giacomo della Marca soci. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo)

dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 2 (due) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice- presidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere il bilancio preventivo annuale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) determinare l'ammontare della quota associativa annuale;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione (ad eccezione dei libri delle adunanze degli organi sociali, di cui all'art. 16, che saranno tenuti a cura dei medesimi organi);
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie

all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

#### Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

Il Presidente provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede. Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria. Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.

Il Presidente inoltre ha la facoltà di adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

#### Art. 12 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

#### Art. 13 - Il Segretario

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

#### Art. 14 – Economo

L'Economo provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, provvede alla contabilità, conserva i libri contabili, redige i bilanci annuali e la relazione allegata.

#### Art. 15 - L'organo di controllo

L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri effettivi ed uno dei supplenti deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice

civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- d) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- e) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

Nei casi previsti dall'art. 31, co.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti. In tal caso deve essere composto interamente da soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### Art. 16 - L'organo di revisione

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico membro eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il Revisore deve essere iscritto al Registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti. Delle proprie attività l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Il Revisore deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale; non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

#### Art. 17 - Il Collegio dei Probiviri

È costituito da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea ordinaria anche tra i non soci; tra di essi eleggono il Presidente del Collegio, durano in carica tre anni e possono essere rinominati. L'incarico è gratuito.

Il Collegio ha il compito esclusivo di decidere sull'appello alle decisioni di esclusione dei soci o di rigetto delle domande di ammissione dei soci.

#### Art. 18 - Responsabilità degli organi sociali

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di

revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

#### Art. 19 - Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, se nominato;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, se nominato;
- f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;
- g) il registro dei volontari;
- h) le scritture contabili previste dalla normativa vigente.

#### Art. 20 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### Art. 21 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

#### Art. 22 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio e degli altri documenti prescritti dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore.

Il bilancio dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre centoottanta giorni.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 20 (venti) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne

visione.

Si applica la disciplina prevista dal citato art. 13.

#### Art. 23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

#### Art. 24 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, e le altre norme di legge vigenti in materia.

Firmato: fr. Ferdinando Campana - Fr. Simone Giampieri - fr. Lorenzo Del Bene - Sr Giovanna Salvatori - fr Rudy Fraticelli - Raffaella De Vecchis Notaio

[illegible][illegible][illegible]